



CIDA

Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità

**Criteria di riparto della quota premiale 2016 del Fondo
ordinario per gli Enti e le Istituzioni di ricerca
Atto del Governo 371**

Commissione Istruzione del Senato

31-01-2017

La scrivente Confederazione, esaminando il testo dello “Schema di decreto ministeriale concernente definizione dei criteri di ripartizione della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2016 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e Progetti”, presenta all’attenzione della Commissione alcune osservazioni riguardanti gli artt. 2,4,6 e 8 del provvedimento, affinché ne possa tenere conto in occasione del parere che dovrà esprimere in merito.

Art. 6 . Si propone di rivedere i limiti previsti per la partecipazione degli Enti ai progetti, fissati a 4 per gli Enti capofila e a 3 per gli Enti semplicemente partecipanti. Nella versione attuale dell’art.6, i limiti sono gli stessi per tutti gli Enti, indipendentemente dalla loro dimensione (misurabile con il numero di prodotti attesi per la VQR, come indicato nell’art. 2 della bozza del decreto che suddivide gli Enti in 4 gruppi in funzione del numero di prodotti attesi). Rimodulare il limite massimo di programmi o progetti che ciascun Ente può presentare tenendo nel giusto conto le diverse capacità “propositive”, eviterebbe di penalizzare gli Enti più grandi. Si potrebbe pertanto modificare l’art. 6, stabilendo che:

- il numero massimo di programmi o progetti che un Ente può presentare come capofila è pari a 8, 6, 4 e 2, a seconda che l’Ente appartenga al Gruppo 1 (da 6100 a 2000 prodotti), 2 (da 700 a 450 prodotti), 3 (da 230 a 175 prodotti) e 4 (tutti gli altri Enti), rispettivamente,
- il numero massimo di programmi e progetti cui un Ente può partecipare come semplice partecipante è pari a 6, 4, 3 e 2, a seconda che l’Ente appartenga al Gruppo 1, 2, 3 e 4, rispettivamente.

Art. 2 - Si fa presente che le possibilità di comparazione tra VQR 2004-2010 e 2011-2014 sono suscettibili di produrre forti inconsistenze. Le scale di valutazione dei prodotti sono molto diverse e conseguentemente i rating delle istituzioni nel primo e nel secondo esercizio presentano differenze che non possono essere attribuite a miglioramenti/peggioramenti delle rispettive performance ma – molto più probabilmente - a differenti sistemi di calcolo. Si chiede pertanto di eliminare qualsiasi possibilità di confronto con la precedente procedura di VQR.

Art. 4 – Premesso che il dibattito sui metodi e i criteri di valutazione da tempo evidenzia opinioni molto diverse tra gli esperti della materia, sia a livello nazionale sia internazionale, con ciò segnalando la difficoltà di individuare “best practice” di riferimento condivise, segnaliamo in particolare l’inopportunità di adottare il criterio di valutazione sub c) che sembra sommare insieme tre dimensioni differenti (attrazione di investimenti, impatto e sostenibilità) che non possono, a nostro parere,

essere tutte operazionalizzate contemporaneamente nella valutazione ex-ante.

I tre criteri dovrebbero essere considerati in modo separato, al fine di scegliere quello ritenuto più adatto. Si propone di sviluppare un'analisi dell'impatto atteso come criterio di valutazione, in linea con quanto già avviene nelle proposte da presentare nell'ambito di Horizon 2020. L'impatto dovrebbe considerare sia i cambiamenti attesi nel settore scientifico sia gli aspetti economici e sociali.

Art. 8 - Tale articolo prevede il monitoraggio e la valutazione, da parte del MIUR, dei programmi e progetti finanziati. Non è chiaro se in questo articolo si faccia riferimento alla sola valutazione "in itinere" dei progetti, stante che la valutazione ex-post dovrebbe essere di competenza ANVUR.

Sarebbe pertanto opportuno rendere esplicito, in questo articolo o in altra parte del decreto, le competenze e responsabilità dei vari soggetti in merito alla valutazione ex-ante, in itinere, ex-post.